



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/03/2024 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:

SERAIO GIUSEPPE, Presidente

CUCCARO MICHELE, Relatore

DEMOZZI ANDREA, Giudice

in data 15/03/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 249/2022 depositato il 22/09/2022

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Difensore_3 - CF_Difensore_3

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero N. 133 38121 Trento TN

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso sub RG 249/2022 Ric_1 spa (di seguito anche Ric_1) impugnava il diniego tacito di rimborso di cui in epigrafe evidenziando come essa fosse stata costretta nel 2019, a causa del precipitare dei rapporti internazionali tra Luogo_1 e Paesi occidentali, a rinunciare ad un ingente credito vantato nei confronti della società iraniana Società_1 (Soc_1).

A detta della ricorrente tale rinuncia:

a) sancirebbe il venir meno di un credito che poteva considerarsi, nel 2019, irrimediabilmente irrecuperabile come comprovato da un parere legale allegato al ricorso;

b) cristallizzerebbe in via definitiva un irreversibile depauperamento patrimoniale in capo ad essa ricorrente, che integrerebbe in re ipsa quegli "elementi certi e precisi" richiesti dall'art. 101, comma 5, Tuir;

c) sarebbe pienamente "inerente" perché, ben lungi dall'esprimere un intento di liberalità, si giustificerebbe perfettamente nel quadro del suo interesse imprenditoriale, essendo scaturito dall'esigenza (tutta economica) di scongiurare il rischio di perdere la redditività che essa realizzava nel mercato statunitense, redditività che poteva apparire compromessa dal mantenimento di rapporti (peraltro vani, alla luce della conclamata irrecuperabilità del credito) con un partner commerciale situato in un Paese, l'Luogo_1, messo nel mirino delle sanzioni internazionali Luogo_2.

Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, l'Ufficio contestava l'argomentazione avversaria secondo cui la deducibilità non potrebbe essere contestata in presenza di cancellazione del credito in bilancio, dovendosi, al contrario, fare riferimento alla disciplina fiscale che, ai fini della deducibilità, impone di valutare se la perdita possa essere qualificata come costo sostenuto dalla società nell'esercizio dell'impresa al fine di escludere che l'atto di rinuncia che ne costituisce il presupposto dissimuli un atto di liberalità, indeducibile ai fini fiscali; sottolineava come nel caso in esame la rinuncia al credito maturato nei confronti della società iraniana, oltre a non essere assistita da alcuna dimostrazione concreta circa l'effettiva irrecuperabilità del credito stesso, fosse maturata nell'ambito di una complessa riorganizzazione del "gruppo Soc_2".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

Secondo il consolidato insegnamento della S.C. "La disciplina fiscale della perdita su crediti, di cui all'art. 101, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, stabilisce che l'inesigibilità del credito deve risultare da "elementi certi e precisi", sicché, ove la perdita derivi da rinuncia al credito, occorre che l'atto unilaterale di rinuncia sia giustificato da un'effettiva irrecuperabilità del credito, rientrando diversamente negli atti di liberalità indeducibili a fini fiscali" (Cass. 20.04.2016, n. 7860; Cass. 6.10.2017, n. 23338).

Nel caso di specie la ricorrente ha convincentemente dimostrato attraverso il deposito del parere legale in atti come il credito vantato nei confronti di Soc_1 fosse inesigibile.

L'isolamento dell'Luogo_1 sul piano internazionale assurge, del resto, a fatto notorio e la circostanza che la quota di maggioranza di Soc_1 appartenesse ad altra società iraniana rende palese come fosse del tutto irrealistico il recupero da parte della società ricorrente delle somme vantate nei confronti dell'iraniana Soc_1.

Deve, pertanto, escludersi ogni fondatezza alla tesi della convenuta secondo cui la scelta di Ric_1 di rinunciare

al credito di cui si discute sia ascrivibile a logiche interne del Soc_2.

In accoglimento del ricorso va, in definitiva, affermata l'illegittimità del diniego-tacito di rimborso impugnato, che va, per l'effetto, annullato, con condanna dell'Amministrazione finanziaria alla restituzione alla società ricorrente dell'importo di € 929.967,00, oltre interessi.

Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trento, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, richiesta, eccezione e deduzione:

- 1) annulla il diniego tacito di rimborso oggetto di impugnazione e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione finanziaria alla restituzione alla ricorrente dell'importo di € 929.967,00, oltre interessi;
- 2) condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio che liquida in € 4.000 oltre IVA, CNPA e 15%